



Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

Data del protocollo

Al Sig. Presidente della Regione Calabria

CATANZARO

Al Sig. Sindaco della Città Metropolitana di

REGGIO CALABRIA

Al Sig. Presidente della Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA

Al Sig. Presidente del Tribunale di

REGGIO CALABRIA

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

Al Sig. Presidente del Tribunale per i Minorenni di

REGGIO CALABRIA

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di

REGGIO CALABRIA

Al Sig. Presidente del Tribunale di

PALMI

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

PALMI



Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio territoriale del Governo

- Al Sig. Presidente del Tribunale di
LOCRI
- Al Sig. Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di
LOCRI
- Al Sig. Questore di
REGGIO CALABRIA
- Al Sig. Comandante Provinciale
Carabinieri di
REGGIO CALABRIA
- Al Sig. Comandante Provinciale Guardia
di Finanza di
REGGIO CALABRIA
- Ai Sigg. Sindaci e ai Commissari
Prefettizi di
REGGIO CALABRIA
LOCRI
CAULONIA
GIOIA TAURO
MELITO PORTO SALVO
POLISTENA
TAURIANOVA
VILLA SAN GIOVANNI
nella qualità di Capofila dei
Distretti Socio Sanitari
- Al Sig. Direttore del Centro per la
Giustizia minorile della Regione
Calabria di
CATANZARO
- All' Autorità Garante per l'infanzia e
l'adolescenza della Regione
Calabria
CATANZARO



Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

Al Sig. Commissario Straordinario
dell'ASP di
REGGIO CALABRIA

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Scolastico
Regionale per la Calabria - VI
ambito territoriale
REGGIO CALABRIA

Al Sig. Presidente dell'Ordine degli
Avvocati di
REGGIO CALABRIA

Al Sig. Presidente dell'Ordine degli
Avvocati di
PALMI

Al Sig. Presidente dell'Ordine degli
Avvocati di
LOCRI

Al Sig. Presidente della Camera Minorile
del Distretto di Corte d'Appello di
REGGIO CALABRIA

Oggetto: Rinnovo del Protocollo d'Intesa stipulato presso il Palazzo del Governo di Reggio Calabria il 15 luglio 2014 per assicurare la piena attuazione delle funzioni di tutela dei minori destinatari di provvedimenti giudiziari civili e penali, ivi inclusi quelli riguardanti i minori vittime di abusi sessuali o maltrattamenti intrafamiliari nell'ambito della provincia di Reggio Calabria.

Si trasmette, in allegato, copia del *Protocollo* in oggetto, siglato l'8 febbraio scorso, presso questo Palazzo di Governo, ai fini della relativa attuazione.

Il Prefetto
(di Bari)



Protocollo d'intesa

Rinnovo del *Protocollo d'Intesa* stipulato presso il Palazzo del Governo di Reggio Calabria il 15 luglio 2014 per assicurare la piena attuazione delle funzioni di tutela dei minori destinatari di provvedimenti giudiziari civili e penali, ivi inclusi quelli riguardanti i minori vittime di abusi sessuali o maltrattamenti intrafamiliari nell'ambito della provincia di Reggio Calabria.



La Prefettura di Reggio Calabria

La Regione Calabria

Gli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria

La Questura di Reggio Calabria

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria

L'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria

Il Centro per la Giustizia Minorile della Regione Calabria

La Città Metropolitana subentrata alla Provincia ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ufficio VI Ambito territoriale di Reggio Calabria

I Comuni capofila dei distretti socio sanitari della provincia di Reggio Calabria

I Consigli degli Ordini degli Avvocati di Locri Palmi e Reggio Calabria

La Camera Minorile del Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria;

CONSIDERATO CHE

- il *Protocollo d'Intesa* sottoscritto in data 15 luglio 2014 presso il Palazzo del Governo di Reggio Calabria *per assicurare la piena attuazione delle funzioni di tutela dei minori destinatari di provvedimenti giudiziari civili e penali, ivi inclusi quelli riguardanti i minori vittime di abusi sessuali o maltrattamenti intrafamiliari nell'ambito della provincia di Reggio Calabria* aveva stabilito in due anni, rinnovabili, il periodo di efficacia;




ATTESO CHE

- occorre assicurare la piena tutela dei diritti dei soggetti minorenni di cui all'oggetto dimoranti nel territorio della provincia di Reggio Calabria, caratterizzato da rilevanti deficit sotto il profilo economico e socio-culturale oltre che dalla capillare presenza di organizzazioni criminali a struttura familiare;
- appare necessaria e indifferibile la realizzazione di una strategia condivisa fra le varie istituzioni pubbliche - amministrative e giudiziarie - deputate a preservare l'integrità morale, fisica e psichica dei minori di cui all'oggetto presenti nel distretto provinciale;

RILEVATO CHE

- ✓ **il Prefetto**, quale titolare dell'Ufficio Territoriale del Governo, promuove tutte le possibili forme di collaborazione interistituzionale tra lo Stato e le Autonomie territoriali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.P.R. n. 180/2006, in attuazione dell'art. 11, D.L.vo n. 300/1999;
- ✓ **alla Regione Calabria** spettano le funzioni amministrative nel campo delle politiche sociali indicate dall'art. 19 del D.lgs. n. 267/2000, secondo le modalità definite dalla Regione nell'art. 12 della L.R. n. 23/2000; inoltre, ai sensi dell'art. 39 bis della L. 4 maggio 1983, n. 184, le Regioni nell'ambito delle loro competenze: a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla L. 184/83; b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento; c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili;
- ✓ **alla Città Metropolitana**, sono attribuite tutte le funzioni amministrative, nel campo delle politiche sociali, indicate dall'art. 19 del D. Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità definite dalla Regione, nell'art. 12 della L.R. n. 23/2003;
- ✓ **il Garante per l'infanzia e l'adolescenza**, tra l'altro, ha il compito di:
 - promuovere, in collaborazione con gli enti competenti e le organizzazioni del privato sociale, iniziative di tutela dei minori di cui all'oggetto;
 - accogliere segnalazioni di violazioni dei diritti dei minori di cui all'oggetto e sollecitare le amministrazioni competenti all'adozione di interventi per rimuoverne le cause;
 - promuovere iniziative in riferimento al fenomeno della dispersione scolastica e del lavoro minorile e verificare gli interventi di accoglienza del minore straniero non accompagnato;



- attivare le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale e con le Autorità Giudiziarie;
- promuovere interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei minori di cui all'oggetto;
- ✓ **i Comuni** hanno il compito di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali a livello locale così come previsto dall'art. 13, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, per come richiamato dall'art. 13 della LR n. 23/2003;
- ✓ **L'Azienda Sanitaria Provinciale** ha il compito, ai sensi dell'art. 1 del D.lgs n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, di garantire "la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali e dei servizi sanitari regionali";
- ✓ **il Centro per la Giustizia Minorile della Calabria** esercita funzioni di programmazione tecnica ed economica, coordinamento indirizzo, controllo e verifica dell'attività dei Servizi Minorili dipendenti (USSM, IPM, CPA, Comunità Ministeriali), al fine di garantire, per il loro tramite, l'esatta esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile, dei minorenni e giovani adulti autori di reato dai 14 ai 25 anni nella tutela dei loro diritti soggettivi;
- ✓ **l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM)** fornisce assistenza ai minorenni autori di reato in ogni stato e grado del procedimento penale; attua gli interventi previsti ai sensi dell'art. 11 della legge n. 66 del 15 febbraio 1996 "Norme contro la violenza sessuale", dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 ratificata con legge n. 64 del 15 gennaio 1994 e dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, ratificata con Legge 1 ottobre 2012 n. 172;
- ✓ **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ufficio VI Ambito territoriale di Reggio Calabria** svolge le funzioni di cui all'art.8, comma 3, del DPR 20 gennaio 2009, n. 17, tra cui quella di supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e per l'integrazione con altri attori locali;



VISTA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO SOTTOINDICATA:

- Legge 16 luglio 1962, n. 1085 “Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio”;
- Legge 4 maggio 1983, n. 184 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”;
- Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n. 272 “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”;
- Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge 27 maggio 1991, n.176;
- Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, entrata in vigore il 1° luglio 2000, ratificata con Legge del 20 marzo 2003, n. 77;
- Circolare del Ministero della Giustizia – DGM – DG per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari – Ufficio I del 17 febbraio 2006 e s.m.i. “Organizzazione e gestione tecnica degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni”;
- Direttiva del Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità n. 2 del 2011;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
- Legge 31 dicembre 1998, n. 476 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri”;
- DM 24 aprile 2000 “Adozione del progetto obiettivo materno-infantile relativo al «Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000»”;



- Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- DPCM 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
- Legge 28 marzo 2001, n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”;
- DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;
- Intesa del 7 settembre 2016 (Rep. Atti n. 157/CSR) tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sullo schema di DPCM di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA);
- DGR (Regione Calabria) 4 febbraio 2003 n. 86 “Adempimenti regionali in esecuzione alla legge 31 dicembre 1988 n. 476, in tema di adozione internazionale;
- Direttiva 2003/86/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare;
- Legge Regionale (Regione Calabria) 26.11.2003, n. 23 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizio sociali nella Regione Calabria (in attuazione della Legge 328/2000)”;
- Circolare del Ministero della Giustizia – DGM – DG per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari – Ufficio I n. 5351 del 17 febbraio 2006 “Organizzazione e gestione tecnica degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni”;
- DGR (Regione Calabria) 9 novembre 2007 n. 706 “Linee guida sull'affidamento familiare della Regione Calabria. Revoca DGR n. 474/2002”;
- DGR (Regione Calabria) 6 agosto 2009 n. 364 “Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e indirizzo per la definizione dei Piani di Zona – triennio 2007/2011”;
- Legge 1 ottobre 2012 n. 172 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007”;



- Legge 10 dicembre 2012, n. 219 “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”;
- Deliberazione prot. N. 1085 del 16.01.2013 del Consiglio Superiore della Magistratura di presa d'atto della bozza del presente protocollo;
- DPGR-CA (Regione Calabria) n. 91 del 19 giugno 2013: Linee d'indirizzo per la presa in carico integrata dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

VISTO

il prescritto nulla osta del Ministero dell'Interno trasmesso con nota n.17272(9) Uff. VI dell'11 gennaio 2017;

Convengono e stipulano quanto segue:

Art.1

Obiettivi del Protocollo

Il presente *Protocollo d'Intesa* disciplina i rapporti tra la Regione Calabria, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, gli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria, la Questura di Reggio Calabria, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, i Servizi Sociali dei Comuni della provincia di Reggio Calabria capofila dei distretti socio-sanitari, il Centro per la Giustizia Minorile della Calabria, l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Reggio Calabria, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria (d'ora in poi A.S.P.), l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ufficio VI Ambito territoriale di Reggio Calabria, i Consigli degli Ordini degli Avvocati di Locri Palmi e Reggio Calabria e la Camera Minorile del distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria, con l'obiettivo di favorire modalità operative integrate e nel rispetto del principio costituzionale del giusto processo (art.111 Costituzione), in ordine:

- alle indagini psico-sociali e all'assistenza da svolgere in esecuzione dei procedimenti civili di competenza del Tribunale per i Minorenni e dei Tribunali ordinari del distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria;
- alla coordinata esecuzione dei provvedimenti civili, amministrativi e penali emessi dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria e, ove riguardanti minori nelle materie di competenza, dalle altre Autorità Giudiziarie del Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria;
- all'assistenza e sostegno psicologico/neuropsichiatrico di minori e giovani adulti entrati nel circuito penale;



- agli interventi socio-educativi e sanitari integrati per i minori - sottoposti a procedimento penale o amministrativo - aventi problematiche connesse a disagi e/o disturbi psicopatologici, psichiatrici e neuropsichiatrici, all'assunzione di sostanze stupefacenti e alcoliche, doppia diagnosi, disabilità nonché alla ludodipendenza;
- agli interventi relativi a minori vittime di reati sessuali o maltrattamenti intrafamiliari nei casi indicati dall'art. 609 decies c.p..

Art.2

Funzioni istituzionali dei firmatari del *Protocollo* nei procedimenti civili e amministrativi

La constatazione di ritardi nell'espletamento dell'attività istruttoria delegata alle agenzie territoriali e la necessità di rendere più efficace la risposta di giustizia - in una materia assai delicata per la profonda incidenza sulla sorte di soggetti in tenera età - suggeriscono di concordare l'istituzione di un'equipe interdisciplinare permanente (*d'ora in poi* EIP), in ciascuno dei distretti sanitari della provincia di Reggio Calabria.

Le equipe costituiranno un referente qualificato e unico per il Tribunale per i Minorenni e gli altri Uffici Giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria per tutti i procedimenti civili, di volontaria giurisdizione e amministrativi concernenti soggetti minorenni, ove sia necessario svolgere indagini integrate o interventi socio-sanitari (ovvero non limitati alle competenze del servizio sociale).

L'ASP svolgerà la propria attività nel rispetto della legislazione vigente nonché del DPCM 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" e successivi aggiornamenti e/o integrazioni, erogando le prestazioni socio-sanitarie dovute e svolgendo le attività di indagini delegate dall'autorità giudiziaria. Gli oneri economici andranno ripartiti fra le agenzie territoriali (ASP e Ente locale) secondo le rispettive competenze, conformemente alla vigente normativa nazionale e regionale di riferimento. In nessun caso l'erogazione di dette prestazioni può essere interrotta o sospesa dall'ASP o da altro ente investito che, nell'interesse dei minori, garantirà l'attività senza soluzioni di continuità.

Ogni equipe sarà composta dallo specialista in neuropsichiatria infantile, psicologi, assistenti sociali esperti in ambito minorile e, per affrontare l'emergenza dei minori stranieri non accompagnati, da un mediatore culturale, nella misura sufficiente a garantire la funzione; l'ASP individuerà per ciascuna equipe, con provvedimento formale, un responsabile per la programmazione degli interventi nonché per la reale e tempestiva attuazione dei provvedimenti giudiziari in ambito minorile e familiare. Nelle more dell'Atto Aziendale la costituzione delle equipe e la individuazione del referente aziendale avviene con provvedimento del Direttore Sanitario Aziendale o, in caso di sua assenza o impedimento, del Direttore del Dipartimento Materno Infantile.



Ogni equipe dovrà essere strutturata in modo permanente. I responsabili dell'equipe, secondo le specifiche indicazioni delle autorità giudiziarie, cureranno l'integrazione degli interventi con altri specialisti, afferenti ai servizi dell'A.S.P., siano essi distrettuali ovvero afferenti ad altri dipartimenti (materno-infantile, salute mentale, dipendenze, strutture contro l'abuso sessuale, ecc.), in relazione alla necessità del singolo caso.

I componenti dell'equipe dovranno essere appositamente formati, preferibilmente mediante l'acquisizione di crediti formativi specifici per ciascuna categoria professionale, e dovranno partecipare ai momenti di aggiornamento, proposti, ove necessario, anche in sinergia con l'autorità giudiziaria.

Presso l'ASP è individuato un unico referente aziendale al fine di garantire il collegamento operativo e funzionale delle equipe con l'Autorità giudiziaria; tale referente coordina l'attività delle equipe e ne assicura l'unitarietà degli interventi a livello aziendale. Attualmente, in sede di prima applicazione del presente protocollo, tale funzione è assicurata dal Coordinatore dei servizi socio-sanitari, ovvero successivamente dal dirigente cui sarà affidata dall'ASP la responsabilità della materia alla luce del redigendo Atto Aziendale.

Le stesse equipe concorreranno con l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni del Dipartimento di Giustizia Minorile di Reggio Calabria, realizzando sinergica collaborazione istituzionale per le materie di competenza (cfr. normativa di riferimento).

Tale soluzione consentirà alle Autorità Giudiziarie del Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria di attingere informazioni in ordine a profili diversi (situazione logistica, personale, sanitaria e familiare dei minori di cui all'oggetto), ma complementari tra loro, nell'ambito di un percorso di indagine integrato.

Art.3

Modello organizzativo e modalità operative integrate

Il Servizio Sociale territoriale si avvarrà - secondo le necessità del caso specifico, là dove si evidenzia la necessità di un intervento tecnico-sanitario in relazione alle direttive dell'Autorità Giudiziaria delegante - del supporto specialistico dei professionisti afferenti alle equipe dell'ASP.

Affinchè la costruzione della rete operativa di lavoro sia efficiente e rapida nell'elaborazione delle risposte ai bisogni sociali e sanitari dei soggetti coinvolti, i coordinatori dei servizi forniranno e attiveranno di volta in volta i supporti specialistici delle equipe necessari al caso di specie.

Al fine di facilitare le comunicazioni con le autorità giudiziarie, l'ASP predisporrà in modo tempestivo dei canali di comunicazione privilegiata per ogni equipe (linea telefonica, posta elettronica certificata) funzionali allo scambio di notizie e informazioni, nonché per la ricezione dei provvedimenti giudiziari.



Ogni équipe avrà una sede permanente nell'ambito del distretto sanitario di appartenenza in cui svolgere li compiti di istituto.

Quanto alle concrete modalità operative, le richieste dell'Autorità Giudiziaria saranno indirizzate direttamente al Servizio Sociale del Comune di residenza del minore o del nucleo familiare e al Coordinatore dei Servizi Sociosanitari dell'A.S.P., referente unico per tutto il territorio provinciale, che attiverà a cascata, in relazione alla residenza del minore e del nucleo familiare, l'EIP competente per territorio.

Il Comune di Reggio Calabria si impegna a fornire all'Ufficio di Coordinamento dei Servizi Sociosanitari dell'A.S.P. personale amministrativo adeguato per supportarne le funzioni gestionali, in relazione all'esecuzione dei provvedimenti del Tribunale per i Minorenni e delle altre Autorità giudiziarie del distretto della Corte di Appello per tutta la provincia di Reggio Calabria.

Nel caso in cui l'ente locale del Comune di residenza del minore o del nucleo familiare coinvolto sia privo di Servizio Sociale, potrà farne richiesta all'A.S.P. come da vigente normativa di riferimento.

Le professionalità del Comune e dell'A.S.P. si raccorderanno tra loro e, a sintesi del lavoro di *équipe* svolto, elaboreranno un unico documento finale comprendente le singole relazioni degli operatori territoriali coinvolti e sottoscritte dagli stessi.

La relazione di sintesi, che dovrà essere redatta secondo format prestabiliti, sarà inviata dai responsabili delle E.I.P. al Coordinatore dei servizi socio-sanitari dell'A.S.P., che provvederà a trasmetterla all'Autorità Giudiziaria delegante.

Per quel che concerne gli interventi relativi alle adozioni internazionali, il Tribunale per i Minorenni continuerà, invece, a fare riferimento per tutto il territorio provinciale alle *équipe* già costituite nel rispetto delle indicazioni regionali e, nell'ipotesi di mancata istituzione, alle EIP.

Ciò premesso in linea generale, residuano alcuni suggerimenti relativi al dettaglio operativo, necessari al fine di modulare gli interventi tecnici in linea con il principio costituzionale del giusto processo (art. 111 della Costituzione).

Deve osservarsi che in tema di adozione, l'art. 10, comma secondo, della legge 4 maggio 1983 n. 184, come novellato dalla legge 28 marzo 2001 n. 149, dispone che i genitori e, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore possano partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal Tribunale; tale disposizione si riferisce non solo ai tradizionali mezzi di istruzione probatoria disciplinati dalla sezione III del capo II, titolo I del libro II del codice di procedura civile, ma a qualunque atto d'indagine che il giudice ritiene di eseguire per iniziativa propria o delle parti al fine di verificare se sussista lo stato di abbandono, comprendendo anche le indagini e le relazioni affidate a istituti o altri operatori specializzati.

Analogamente, l'art. 336 c.c. prevede, in materia di interventi sulla responsabilità genitoriale, la possibilità per i genitori e il minore di avvalersi dell'assistenza del difensore e, in via consequenziale, di nominare consulenti tecnici di parte.



Pertanto, le indicate disposizioni devono essere interpretate nel senso che: a) ai difensori delle parti va data preventiva comunicazione di qualsiasi accertamento disposto dal giudice; b) le parti possono intervenire alla sua assunzione personalmente o a mezzo di consulenti tecnici e difensori; c) le parti devono essere poste in grado di conoscere comunque le risultanze, nonché di dedurre in ordine ad esso e di presentare le proprie difese (cfr. Cass.civ., sez. I, 26 marzo 2010 n. 7282).

Ne consegue, in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale riassunto e in ossequio al principio costituzionale del giusto processo, che le E.I.P. dovranno interagire con i consulenti tecnici di parte (se nominati), consentendo agli stessi di partecipare – ove possibile e previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria - alle indagini tecniche (psicologiche e psichiatriche) delegate.

Il contraddittorio sarà comunque garantito con la possibilità per le parti interessate di avere piena cognizione delle risultanze dell'indagine delegata e presentare all'Autorità Giudiziaria – dopo il deposito da parte delle E.I.P. della relazione tecnico-sociale relativa al caso - memorie e/o note con rilievi tecnico-giuridici; in tali casi l'Autorità Giudiziaria (in specie Procura e Tribunale per i Minorenni o Procura e Tribunale ordinario nei procedimenti di separazione/divorzio e volontaria giurisdizione) potrà assegnare un congruo termine (se richiesto).

In ogni caso, l'Autorità Giudiziaria potrà avvalersi di consulenti nominati di ufficio per eventuali approfondimenti tecnici.

Le indagini delegate dall'Autorità Giudiziaria dovranno essere espletate nel rispetto della metodologia indicata dalla più recente letteratura in materia e, ove possibile, seguendo le direttrici indicate nelle schede allegate al presente protocollo.

In ogni caso, dovranno rispettare lo schema di garanzie scientifiche e difensive previsto dal Protocollo di Noto (III, SR, Giugno 2011), ivi inclusi i suggerimenti della SINPIA, con la conseguenza che le E.I.P., sulla base della specificità del caso e dei rilievi eventualmente forniti dai consulenti tecnici di parte, dovranno valutare l'opzione di sondare altre aree di ricerca e verifica.

Ciò premesso, occorre ancora precisare quanto segue.

Ogni qualvolta si prospetterà la necessità di acquisire notizie in ordine alla situazione di genitori o altri parenti residenti/domiciliati in ambiti diversi dal territorio di competenza, gli operatori delle E.I.P. si coordineranno con i Servizi omologhi del territorio ove si trovino le persone delle quali occorre assumere informazioni, provvedendo ad una relazione congiunta.

A tal fine, nei provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni sarà espressamente demandato tale compito, con espresso invito al coordinamento. Tale soluzione consentirà di procedere con maggiore speditezza in un settore in cui i ritardi possono provocare conseguenze gravemente pregiudizievoli per lo sviluppo psico-fisico dei minori di cui all'oggetto coinvolti.

Inoltre, nei casi di riscontrata inadeguatezza dei genitori o allorquando occorre provvedere per difficoltà temporanee ad un allontanamento del minore dal



nucleo di origine, le E.I.P. assumeranno preventivamente informazioni in ordine alla presenza di eventuali parenti idonei e disponibili cui affidare il minore (nonni, zii etc.), al fine di limitare i casi di (traumatico) inserimento del medesimo in una casa famiglia o gruppo appartamento.

L'onerosa mole di lavoro del Tribunale per i Minorenni e i tempi "tecnici" occorrenti per adottare i provvedimenti in camera di consiglio consigliano, inoltre, una più frequente applicazione dell'istituto previsto dall'art. 403 c.c.. In tali casi, ove risulti una situazione di pregiudizio per il minore tale da richiedere immediata protezione, le E.I.P., oltre che provvedere all'immediata segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, attiveranno la procedura indicata dalla citata disposizione per l'inserimento del minore a rischio in luogo sicuro.

Art.4

Esecuzione dei procedimenti civili e amministrativi

Le E.I.P. interverranno altresì nella fase esecutiva dei provvedimenti civili e amministrativi, provvedendo alle attività delegate di assistenza, vigilanza e sostegno del minore e della coppia genitoriale naturale e/o affidataria. Inoltre, collaboreranno alla valutazione di idoneità delle famiglie disponibili ad affidi temporanei di minori in difficoltà, coordinandosi con i Centri Affidi degli Enti Locali nel territorio della Regione Calabria e, in mancanza, delle altre Regioni (privilegiando quelle limitrofe).

In sede di esecuzione dei provvedimenti, le E.I.P. si avvarranno, esercitando funzioni di coordinamento e controllo, anche dei Servizi di Educativa Domiciliare (soprattutto nei casi in cui sia necessario fornire un supporto alla genitorialità e al fine di limitare i casi di istituzionalizzazione dei minori di cui all'oggetto coinvolti); inoltre, nei casi sopra indicati, si avvarranno delle associazioni di volontariato accreditate o autorizzate dalla Regione Calabria o dai singoli Enti locali per ogni contributo utile.

Le E.I.P. garantiranno gli opportuni interventi per i minori di cui all'oggetto destinatari dei provvedimenti civili emessi dal Tribunale per i Minorenni o dalle altre Autorità giudiziarie, garantendo prestazioni di supporto sociale/educativo/sanitario e l'accoglienza in comunità educative o familiari e/o presso famiglie affidatarie.

Le E.I.P. inoltre, si occuperanno:

- 1) di tutta l'attività relativa alla sensibilizzazione, informazione e alla preparazione delle coppie e/o singoli aspiranti all'affido eterofamiliare integrandosi con i Centri per l'affido, ove previsti;
- 2) di tutta l'attività funzionale all'abbinamento minore-famiglia affidataria;
- 3) delle verifiche periodiche sull'andamento dell'affido;
- 4) delle relazioni da inviare al Tribunale per i Minorenni e alle altre Autorità Giudiziarie interessate.

Le E.I.P. provvederanno ad istituire e/o curare:



- a) un'anagrafe dei minori di cui all'oggetto ospiti presso le comunità familiari, una banca dati delle famiglie disponibili all'affido familiare e degli affidamenti etero-familiari eseguiti;
- b) l'informazione/formazione delle potenziali famiglie affidatarie;
- c) l'abbinamento minore-famiglia affidataria e i rapporti famiglia d'origine e famiglia affidataria;
- d) l'attività di sostegno psicologico e sociale alla famiglia affidataria e l'elaborazione di un progetto personalizzato.

Le E.I.P., in attuazione dei provvedimenti giurisdizionali, provvederanno:

- ad elaborare i programmi necessari al recupero delle competenze genitoriali deficitarie;
- ad indicare all'Autorità Giudiziaria, seguendo la metodologia indicata nelle schede allegate e assicurando l'esecuzione del progetto, i tempi e i percorsi necessari al recupero - ove possibile - dei genitori/familiari conviventi con il minore;
- alla predisposizione di una relazione finale, una volta concluso l'intervento, con l'indicazione di progetti concreti a tutela del minore.

In sede di elaborazione del programma di recupero delle famiglie e dei minori di cui all'oggetto destinatari dei provvedimenti civili/amministrativi, le E.I.P. valuteranno la possibilità di organizzare dei percorsi di "educazione alla responsabilità genitoriale e alla legalità", avvalendosi delle professionalità necessarie e delle associazioni di volontariato attive sul territorio, specialmente di quelle impegnate nel contrasto ai valori deteriori della criminalità organizzata.

Nei casi in cui sia espressamente previsto nei provvedimenti assunti dal Tribunale per i Minorenni nonché per i minori di cui all'oggetto contestualmente sottoposti a procedimenti penali, i percorsi di legalità saranno delegati all'U.S.S.M. in sede e potrà essere richiesta la collaborazione della Questura di Reggio Calabria, del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria per attività formative/informative inerenti problematiche specifiche.

Analogamente, per la realizzazione di momenti formativi e di educazione alla legalità, potrà essere richiesta la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ufficio VI Ambito territoriale di Reggio Calabria.

Lo stesso Ufficio attiverà dei momenti formativi in collaborazione con le Autorità Giudiziarie del Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria, con la Prefettura e le Forze dell'Ordine (Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri e Comando Provinciale della Guardia di Finanza).

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ufficio VI Ambito territoriale di Reggio Calabria, per il conseguimento degli obiettivi di legalità del presente protocollo, provvederà a fornire all'E.I.P. e alle Autorità Giudiziarie richiedenti ogni informazione necessaria per interventi a tutela dei minori in condizione di criticità personale e familiare; inoltre, in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 331 c.p.p., provvederà a segnalare tempestivamente alla Procura per i



Minorenni di Reggio Calabria, per le valutazioni di competenza, ogni condotta irregolare sanzionata in via disciplinare.

In esecuzione dei provvedimenti c.d. amministrativi del Tribunale per i Minorenni, le E.I.P. opereranno la necessaria valutazione sulla situazione della famiglia e delle cause della devianza e del disagio, attivando tutte le risorse necessarie per fornire al minore la necessaria attività di assistenza, vigilanza e sostegno (psicologico, psichiatrico e, più in generale, terapeutico) e a collaborare, nel caso in cui sia disposto il collocamento in una comunità, con i Servizi Sociali degli enti Locali e l'U.S.S.M. (ove coinvolto per la contestuale pendenza di un procedimento penale) per il reperimento di una struttura idonea alle specifiche esigenze (psicologiche e sanitarie) del minore dalla condotta irregolare.

Nei casi in cui siano previsti incontri protetti tra i genitori e il minore, anche al fine di valutare le competenze genitoriali e le dinamiche interpersonali, le E.I.P. predisporranno un luogo neutro idoneo attraverso l'individuazione di una sede adeguata e organizzerà tali incontri sovrintendendoli con qualificate figure professionali.

Nei casi di minori di cui all'oggetto affidati alle E.I.P. (per la necessaria attività di vigilanza, assistenza e controllo, nonché per l'elaborazione di un calendario di incontri) e inseriti in apposite strutture (gruppi appartamento o case famiglia) o altri nuclei familiari, brevi e temporanei rientri nella famiglia d'origine per le festività natalizie/pasquali o altre ricorrenze potranno essere autorizzati direttamente dalla medesima agenzia nell'ambito del programma predisposto e, in caso di inserimento in case famiglia o gruppi appartamento, in collaborazione con le medesime strutture affidatarie.

In tali casi, le E.I.P. dovranno esercitare costante controllo e segnalare - con congruo anticipo - la determinazione adottata all'Autorità Giudiziaria competente, che si pronuncerà (vietando il rientro in famiglia o diversamente) solo nei casi di eventuale pregiudizio.

Viceversa, nei casi in cui l'affidamento alle E.I.P., alla struttura comunitaria o alla famiglia prescelta sia la conseguenza di abusi e/o maltrattamenti intrafamiliari (con consequenziali provvedimenti di decadenza o limitazione della potestà genitoriale) o di altra situazione gravemente pregiudizievole verificatasi nell'ambito familiare (con divieto o statuizione di incontri protetti tra i minori e i genitori), i rientri dovranno essere espressamente autorizzati dall'Autorità Giudiziaria competente.

Nei confronti dei minori stranieri non accompagnati ovvero accompagnati da familiari irregolari o clandestini, le E.I.P. provvederanno agli interventi di propria competenza in esecuzione dei decreti del Tribunale per i Minorenni, secondo le normative in materia dettate dal legislatore e in esecuzione di linee guida adottate a seguito di ulteriori protocolli prefettizi.

Per l'esecuzione dei provvedimenti civili/amministrativi il Tribunale per i Minorenni e le altre Autorità Giudiziarie potranno autorizzare le E.I.P. ad avvalersi, ove necessario, del supporto del personale specializzato della Questura di Reggio Calabria, del Comando Provinciale dei Carabinieri di



Reggio Calabria e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria.

In determinati ambiti territoriali e nei casi di interventi da effettuare nei confronti di alcune "famiglie" del territorio di giurisdizione l'ausilio della Questura di Reggio Calabria, del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria appare indispensabile per una corretta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti giudiziari (ad esempio, per quelli concernenti l'allontanamento dei minori dal nucleo familiare e il loro collocamento in adeguate strutture). Parimenti, la Questura di Reggio Calabria, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria potranno fornire (su input dell'Autorità Giudiziaria) informazioni in ordine alla situazione giuridica dei componenti del nucleo familiare del minore e ogni altra notizia di polizia utile per l'adozione dei provvedimenti necessari.

Tali informazioni saranno particolarmente utili anche nei casi di minori stranieri, destinatari di provvedimenti civili e penali, non accompagnati o accompagnati da familiari irregolari o clandestini.

Al fine di evitare ritardi burocratici e con l'obiettivo di assicurare l'uniformità degli interventi su tutto il territorio regionale, la Regione Calabria istituirà un ufficio amministrativo deputato all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari e attiverà, in sinergia con le Autorità Giudiziarie, corsi formativi specifici per operatori sociali e socio-sanitari.

Tale ufficio amministrativo regionale assicurerà, in sinergia con le E.I.P. territoriali e il Centro per la Giustizia Minorile, la tempestiva esecuzione dei provvedimenti giudiziari che concernono il collocamento di minori in altre regioni.

Art. 5

Convenzione di Lanzarote e particolari tipologie di utenza: interventi relativi a minori sottoposti ad abusi sessuali o maltrattamenti intrafamiliari e a tutela di minori e giovani adulti abusanti (*sex offenders*)

In tali casi le E.I.P. dovranno attivare l'intervento di figure professionali qualificate e dei servizi mirati dell'A.S.P. a trattare la materia in esame e provvederà agli interventi di consulenza, prevenzione, assistenza e recupero sociale/psicologico dei minori di cui all'oggetto, nei termini suggeriti dall'Autorità Giudiziaria e seguendo, ove possibile, i modelli di cui agli allegati. Le E.I.P. metteranno a disposizione degli Uffici Giudiziari minorili (Tribunale per i Minorenni e Procura della Repubblica per i Minorenni) e delle altre Autorità Giudiziarie del Distretto di Reggio Calabria un elenco di professionisti idonei a garantire l'assistenza ai minori di cui all'oggetto vittime di reati nei casi di cui all'art. 609 decies c.p. e nei termini indicati dalla Legge 1 ottobre



2012, n. 172, con l'avvertenza che, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 66 del 15 febbraio 1996 ("Norme contro la violenza sessuale"), in tali casi il supporto deve essere assicurato in collaborazione con i Servizi Minorili dell'Amministrazione della Giustizia.

Qualora sia attivato per la concomitanza del procedimento penale il coordinamento previsto dall'art. 609 decies c.p., la funzione di raccordo con l'Autorità Giudiziaria (penale e civile) sarà svolta dall'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Reggio Calabria (v. art. 609 decies, terzo e quarto comma c.p., "*In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento*") che provvederà a sintetizzare il lavoro di equipe espletato, a segnalare - ove non richiesto direttamente dall'Autorità giudiziaria al Coordinatore dei servizi-sociosanitari dell'A.S.P. - il nominativo del professionista dell'A.S.P. (esperto in psicologia o in psichiatria infantile, come disposto dalla L. 1 ottobre 2012, n. 172) disponibile per l'assistenza psicologica del minore, vittima di reati sessuali o maltrattamenti familiari, nel corso dell'udienza dinanzi al giudice ovvero dinanzi alla Polizia Giudiziaria o al Pubblico Ministero durante l'assunzione di informazioni.

Nelle ipotesi di procedimento penale per i delitti previsti dall'art. 609 decies, primo comma, l'assistenza prevista dal comma quarto della medesima disposizione dovrà limitarsi ad un supporto materiale e di sostegno psicologico del minore - vittima di reato che non inquina la futura acquisizione della prova riservata al giudice penale; pertanto, il minore non dovrà essere intervistato sul caso processuale specifico o essere sottoposto a test psicologici volti a verificarne la capacità a testimoniare o l'attendibilità psicologica, in quanto tali accertamenti competeranno alle diverse figure professionali (consulenti tecnici) scelte dal p.m. o dal giudice (incidente probatorio o dibattimento) nel corso del procedimento e del processo.


Art.6

Interventi specialistici socio-educativi e sanitari per i minori sottoposti:

- **a procedimento penale e/o amministrativo per problematiche connesse a disagi e/o disturbi psicopatologici, psichiatrici e neuropsichiatrici, all'assunzione di sostanze stupefacenti, alcoliche, doppia diagnosi, disabilità nonché alla ludodipendenza**
- **alla messa alla prova ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 22.9.1988 n. 448.**

Nei casi di minori di cui all'oggetto sottoposti a procedimento penale la presa in carico dei minori giovani/adulti spetta all'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Reggio Calabria, che si attiverà a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria Minorile fino alla conclusione dell'iter penale.

Per gli interventi strettamente tecnico-sanitari a favore dei minori/giovani adulti in area penale esterna, oggetto di provvedimenti non restrittivi della libertà (collocamenti in strutture residenziali, denuncia a piede libero, in attesa di giudizio, in misura alternativa alla detenzione ecc.) le attività



specialistiche di cui sopra saranno effettuate in collaborazione con il Gruppo Multidisciplinare di Valutazione (e, sino alla sua istituzione, con le E.I.P.). In seguito a valutazione e richiesta degli operatori della Giustizia Minorile, sarà realizzato un inquadramento precoce degli indici di compromissione dei minori di cui all'oggetto, che si ritiene abbiano problematiche riferite all'assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche o altro di rilevanza sanitaria, e saranno attivate le specialità necessarie per l'elaborazione dei profili di personalità dei soggetti coinvolti.

Nei casi di minori/giovani adulti sottoposti a procedimento penale le previsioni operative assicureranno gli interventi necessari a partire dalla prima fase d'ingresso nel circuito penale e in corso di esecuzione penale, sia interna (comportante provvedimenti restrittivi della libertà personale) che esterna (in assenza di provvedimenti restrittivi della libertà personale), disposte dall'Autorità Giudiziaria minorile, fornendo specifico supporto ai minori (fino al compimento dei 21 anni) e alle loro famiglie (cfr. D.P.G.R. Regione Calabria n. 91/2013).

L'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni dovrà raccordarsi con l'istituendo Gruppo Multidimensionale di Valutazione dell'A.S.P., che nel rispetto delle linee guida di cui al D.P.G.R. (Regione Calabria) n. 91/2013, afferirà al Dipartimento Materno Infantile, e sino a quando lo stesso non sarà concretamente operativo, con la struttura sanitaria indicata dal Coordinatore dei Servizi Sociosanitari dell'A.S.P. nei termini in precedenza indicati per le modalità operative.

Gli interventi eseguibili sono riferiti alla realizzazione di azioni preventive, diagnostiche e terapeutiche volte alla tutela della salute dei minori di cui all'oggetto e debbono perciò esplicitarsi nella forma dell'adesione volontaria del minore agli stessi, in assenza di obbligatorietà della cura, salvo nei casi e nei modi espressamente previsti dalla legge.

Tutte le azioni preventive, diagnostiche e terapeutiche debbono effettuarsi in regime di consenso informato e nel rispetto della normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati sensibili.

Nel caso in cui gli esiti delle attività preventive, diagnostiche o dei programmi terapeutici debbano essere messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in relazione a decisioni che essa sia chiamata ad assumere o alla eventuale concessione dei benefici di legge, il minore dovrà essere informato dagli operatori dalle E.I.P. (procedimenti amministrativi) e dell'U.S.S.M. di Reggio Calabria (procedimenti penali), che sarà prodotta relazione da consegnarsi agli organi giudiziari competenti.

Le metodiche preventive diagnostiche e terapeutiche sono adottate dalle E.I.P. (per i minori sottoposti a procedimenti amministrativi) o dal Gruppo Multidisciplinare di Valutazione (per i procedimenti penali sino a quando non sarà istituito e, nelle more, dalle E.I.P.) a seguito di valutazione riferita al tipo di intervento idoneo ad ogni specifico caso, non potendosi definire un identico iter procedurale applicabile per ogni indifferenziata situazione.



Le E.I.P. avranno cura di riferire all'Autorità Giudiziaria le ragioni in virtù delle quali sono state adottate le specifiche metodiche del caso.

Per i minori sottoposti a procedimento penale saranno attivati periodici incontri di valutazione tra il referente dell'U.S.S.M. (Centro Giustizia Minorile) e il referente sanitario che sarà designato dal Gruppo di Valutazione Multidisciplinare (e, sino alla sua istituzione, dalle E.I.P.).

In tali casi la funzione di raccordo con l'Autorità Giudiziaria sarà esercitata dall'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni, che provvederà a riassumere gli esiti dell'indagine espletata e degli interventi effettuati in un'unica relazione, fornendo al magistrato concrete ipotesi progettuali.

Per tutti i punti sopra indicati, si specifica che alla presenza di minori/giovani adulti stranieri non accompagnati o senza fissa dimora, l'A.S.P. competente sarà quella del luogo in cui è stato commesso il reato (v. D.P.G.R. n. 91/2013).

Art.7

Interventi in area penale interna.

Interventi nel Centro di Prima Accoglienza

Nei casi di minori di cui all'oggetto sottoposti a procedimento penale e collocati presso il Centro di Prima Accoglienza (d'ora in poi C.P.A.), fermo restando le valutazioni sullo stato clinico generale, effettuate dal medico di medicina generale che opera presso il Centro, in base al quale possono essere attivati eventuali interventi diagnostici terapeutici urgenti, il responsabile del C.P.A. è tenuto a fornire alla Magistratura, entro il termine di 96 ore, una relazione contenente anche indicazioni di massima sul profilo medico, psicologico e socio-ambientale del minore.

A tal fine, il responsabile del C.P.A. attiverà con carattere d'urgenza il Gruppo di Valutazione Multidisciplinare (e, nelle more dell'istituzione, le E.I.P.), nella persona del medico e/o psicologo designati, unitamente all'equipe tecnica ministeriale, per l'elaborazione di un primo inquadramento psico-sociale del soggetto, attraverso tutti gli accertamenti diagnostici ritenuti opportuni, da effettuare in condizioni di urgenza, visto l'obbligo di relazionare entro le 96 ore. In questa fase è indispensabile predisporre un primo intervento sinergico e condiviso, tra gli operatori della giustizia e della sanità, per la definizione della presa in carico. Qualora si ravvisi la necessità di un intervento immediato sotto il profilo psicopatologico e/o per delle patologie da dipendenza, sarà assicurato in urgenza l'intervento dei Servizi Sanitari più appropriati dell'Azienda Sanitaria Provinciale.

Qualora sia necessario può essere richiesto l'accompagnamento del minore in urgenza per eventuali accertamenti specialistici non differibili, quali, ad esempio, l'accertamento di uno stato di gravidanza delle minorenni, ovvero per l'accertamento dell'età (esame auxologico) richiesto dall'Autorità Giudiziaria.

A conclusione delle indagini svolte, il responsabile del C.P.A., entro le 96 ore, trasmetterà la relazione dovuta al magistrato che assumerà le proprie determinazioni.



Ove sia praticabile e opportuno l'avvio di un programma terapeutico, lo stesso dovrà essere condiviso con gli operatori della Giustizia Minorile (U.S.S.M.) che hanno in carico il minore, al fine di predisporre un intervento che si integri con il complessivo programma educativo e trattamentale.

Qualora il provvedimento giudiziario contempra il collocamento presso una comunità terapeutico riabilitativa, il Centro per la Giustizia Minorile richiederà all'A.S.P. competente territorialmente, l'individuazione di strutture specialistiche convenzionate con il Servizio Sanitario per l'inserimento dei minori o giovani adulti ai sensi del DPCM 1/4/2008 sulla Sanità Penitenziaria. Contestualmente sarà designato un referente col compito di seguire l'andamento dei programmi terapeutico-riabilitativi del minore. Tale referente è individuato fra i componenti del Gruppo di Valutazione Multidisciplinare (e, nelle more, dalle E.I.P. tra gli specialisti sanitari) o del Servizio per l'infanzia e l'adolescenza dell'A.S.P. di residenza del minore. Compete al referente il collegamento costante con il Centro per la Giustizia Minorile e il competente U.S.S.M..

Gli operatori della comunità indicata metteranno in atto un periodo di osservazione e di approfondimento diagnostico, propedeutici all'elaborazione di un programma di trattamento personalizzato.

Per tutto il periodo di permanenza presso la comunità, saranno attivati periodici incontri di valutazione tra gli operatori della struttura, il referente sanitario designato e un referente dell'U.S.S.M. (Centro Giustizia Minorile).

Interventi nelle comunità Ministeriali

Nei casi di minori sottoposti a procedimento penale presenti nelle Comunità Ministeriali, il personale sanitario che lavora in equipe con gli operatori minorili, qualora rilevasse la necessità di un approfondimento diagnostico per la possibile presenza di un disturbo mentale e/o di dipendenza patologica, richiederà l'intervento del Gruppo di Valutazione Multidisciplinare (e, nelle more dell'istituzione, delle E.I.P.) che procederà ad effettuare gli accertamenti ritenuti necessari. Il Gruppo di Valutazione Multidisciplinare coinvolto (e, nelle more, il distretto sanitario delle E.I.P.) sarà quello dell'A.S.P. su cui insiste la struttura.

Qualora venga certificata la necessità di un trattamento del minore o giovane adulto in una comunità terapeutica riabilitativa, tale certificazione, unitamente ad una relazione stilata dall'equipe interna dell'istituto, verrà inoltrata all'Autorità Giudiziaria competente per la richiesta di modifica di una misura in atto. All'eventuale provvedimento di modifica della misura da parte del magistrato, seguirà da parte del Gruppo di Valutazione Multidisciplinare (sino alla sua istituzione da parte delle E.I.P.) il provvedimento di collocamento in una struttura residenziale adeguata, che sarà indicata dal medesimo Gruppo di Valutazione Multidisciplinare (e sino alla sua istituzione da parte delle E.I.P.).

Dal momento del collocamento in comunità, sarà seguito lo stesso iter indicato per i minori collocati nel Centro di Prima Accoglienza.



Art. 8

Sospensione del processo e messa alla prova

Nei casi di minori di cui all'oggetto sottoposti alla messa alla prova ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 22.9.1988 n. 448, l'eventuale programma terapeutico elaborato dal Gruppo di Valutazione Multidisciplinare (e, nelle more della sua istituzione, dalle E.I.P.) dovrà essere condiviso con gli operatori della Giustizia Minorile (U.S.S.M.) che hanno in carico il minore, al fine di predisporre un intervento che si integri con il complessivo programma educativo e trattamentale.

In tali ipotesi, allorché sia richiesta dal Tribunale per i Minorenni una valutazione preventiva del profilo di personalità e l'eventuale evidenziazione di problematiche sanitarie ai fini di verificare la concreta possibilità di attuare i progetti di Messa alla prova con sospensione del processo, l'indagine delegata dovrà essere svolta Gruppo di Valutazione Multidisciplinare (e, nelle more, dalle E.I.P.) nei termini delegati e la funzione di raccordo con l'Autorità Giudiziaria sarà esercitata dall'U.S.S.M. che ha in carico il minore imputato; in tali casi deve essere designato un referente sanitario, incaricato di seguire l'andamento degli interventi messi in atto (in aderenza alle linee guida di cui al DPGR – CA n. 91 del 19 giugno 2013).

In ogni caso, dovrà essere garantita da parte del Gruppo di Valutazione Multidisciplinare (e, nelle more, dalle E.I.P.) e dell'U.S.S.M. una partecipazione concreta delle parti nella elaborazione dei progetti di monitoraggio e vigilanza dei minori di cui all'oggetto nelle varie sedi di competenza del T.M., con strutturazione di un modello progettuale tipo da sottoporre al vaglio processuale.

Art.9

Osservatorio provinciale di monitoraggio

Nell'ambito della Conferenza Provinciale Permanente, sarà costituito un Osservatorio per monitorare l'andamento del fenomeno e proporre eventuali attività ed iniziative di prevenzione finalizzate al miglioramento delle politiche di sicurezza da parte dei vari livelli di governo del territorio.

L'Osservatorio, presieduto dal Prefetto, o suo delegato, è composto:

- dal Presidente della Regione o suo delegato;
- dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, o suo delegato;
- dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, o suo delegato;
- dal Presidente del Tribunale per i Minorenni, o suo delegato;
- dal Procuratore della Repubblica Tribunale per i Minorenni, o suo delegato;
- dal Presidente del Tribunale di Palmi, o suo delegato;
- dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, o suo delegato;
- dal Presidente del Tribunale di Locri, o suo delegato;



- dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri, o suo delegato;
- dal Questore, o suo delegato;
- dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, o suo delegato;
- dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, o suo delegato;
- dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, o suo delegato;
- dal Commissario Straordinario dell'A.S.P., o suo delegato;
- dal Direttore del Centro Regionale per la Giustizia Minorile, o suo delegato;

L'Osservatorio si riunirà periodicamente almeno una volta l'anno.

Alle riunioni potranno partecipare, su invito del Prefetto, rappresentanti di altre Istituzioni.

Art. 10

Disposizioni finali

Della stipula del presente *Protocollo* devono essere adeguatamente informate la Direzione dei Servizi della Giustizia Minorile, tutti gli enti e i soggetti operativi in area penale e civile minorile.

Il *Protocollo di intesa* - che non comporterà alcun onere economico per il Ministero della Giustizia - ha validità di tre anni con decorrenza dal momento della sottoscrizione e potrà essere rinnovato consensualmente con accordo espresso.

Reggio Calabria, 8 febbraio 2017

Il Prefetto di Reggio Calabria

Il Presidente della Regione Calabria

Il Sindaco della Città Metropolitana
di Reggio Calabria

Il Presidente della Corte di Appello di
Reggio Calabria

Il Procuratore Generale presso la
Corte di Appello di Reggio Calabria

Il Presidente del Tribunale di Reggio
Calabria

Il Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Reggio Calabria



Il Presidente del Tribunale per i
Minorenni di Reggio Calabria

Roberto D. Belle

Il Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale per i Minorenni di Reggio
Calabria

Luigi Tume

Il Presidente del Tribunale di Palmi

Concetta Spadaro

Il Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Palmi

Oreste Spadaro

Il Presidente del Tribunale di Locri

Roberto Telleo

Il Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Locri

Luigi Telleo

Il Questore di Reggio Calabria

Antonio Telleo

Il Comandante Provinciale dei
Carabinieri

Antonio Telleo

Il Comandante Provinciale della
Guardia di Finanza

Antonio Telleo

L'Autorità Garante per l'infanzia e
adolescenza della Regione Calabria

Giuseppe Telleo

Il Sindaco di Reggio Calabria

Giuseppe Telleo

Il Commissario Prefettizio di
Villa San Giovanni

Giuseppe Telleo

Il Sindaco di Locri

Giuseppe Telleo

Il Commissario Prefettizio di
Gioia Tauro

Giuseppe Telleo

Il Sindaco di Polistena

Giuseppe Telleo

Il Sindaco di Mento Porto Salvo

Giuseppe Telleo

Il Sindaco di Taurianova

Giuseppe Telleo

Il Sindaco di Caulonia

Giuseppe Telleo



Il Commissario straordinario
dell'A.S.P. di Reggio Calabria

Il Direttore del Centro per la Giustizia
Minorile della Regione Calabria

Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico
Regionale per la Calabria - VI ambito
territoriale

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Reggio Calabria

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Palmi

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Locri

Il Presidente della Camera Minorile
del Distretto di Corte di Appello di
Reggio Calabria

